

SOPPRESSA LA RITENUTA D'ACCONTO PER PAGAMENTI RELATIVI AI BONUS FISCALI DEL 36% E DEL 55%.

Contrariamente a quanto disposto dalla iniziale interpretazione del DL 78/10 per la quale destinatari degli adempimenti di cui all'art.25 dovevano essere solo le Banche e la Posta, con Circolare Agenzia Entrate n.40E del 28 Luglio 2010, è stato disposto che **NEL CASO DI PAGAMENTI RELATIVI AI BONUS 36% E 55% IL CONDOMINIO NON DEBBA EFFETTUARE LA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% PER LE IMPRESE E DEL 20% PER I PROFESSIONISTI** in quanto i beneficiari sono già soggetti a ritenuta da parte di Banche e Posta.

Si veda in particolare nella allegata Circolare a pagina 4 il capitolo *Somme già assoggettate a ritenuta*.

IL DIRETTORE DEL CENTRO STUDI REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Geom. Gian Luca Samoggia

Ecco infine la news di riepilogo della Circolare, pubblicata ieri sul sito nazionale:

RITENUTA 10% ART. 25 DL N. 78/2010

In relazione alla ritenuta 10% che banche e poste debbono effettuare sui bonifici per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E del 28/7/2010 ha chiarito quanto segue:

- la base di calcolo, indipendentemente da quella indicata in fattura, verrà considerata da banche e poste con assoggettamento ad IVA 20%;
- non dovrà essere detratta in fattura la ritenuta d'acconto del 4% e del 20% per gli oneri professionali;
- non verranno applicate sanzioni per i bonifici già effettuati non correttamente ma non è precisato se dovranno essere rettificati.